

# **BGer 7B\_845/2025 vom 17. September 2025**

Bundesgericht, 2025-09-17, IT

Quelle: [https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger\\_7B\\_845\\_2025](https://mcp.opencaselaw.ch/entscheid/bger_7B_845_2025)

FR: TF 7B\_845/2025 du 17 septembre 2025

IT: TF 7B\_845/2025 del 17 settembre 2025

## **Erwägungen**

### **E. 1**

Giusta l'art. 54 cpv. 1 prima frase LTF, il procedimento dinanzi al Tribunale federale si svolge in una delle lingue ufficiali (tedesco, francese, italiano, rumantsch grischun), di regola nella lingua della decisione impugnata, che in concreto è la lingua italiana. Di conseguenza si giustifica redigere questa sentenza in italiano, pur essendo il ricorso stato steso in tedesco, come era diritto del ricorrente ( art. 42 cpv. 1 LTF ).

### **E. 2**

Il Tribunale federale vaglia d'ufficio e con cognizione piena se e in che misura un ricorso può essere esaminato nel merito ( DTF 151 II 68 consid. 1; 150 IV 103 consid. 1).

#### **E. 2.1**

Le integrazioni del ricorso addotte dal ricorrente dopo la scadenza del termine ricorsuale ( art. 100 cpv. 1 LTF ), non prorogabile ( art. 47 cpv. 1 LTF ), sono inammissibili.

#### **E. 2.2**

La Corte cantonale ha dichiarato irricevibile il reclamo presentato contro l'ordine di perquisizione domiciliare e sequestro del 6 maggio 2025. Contro tale decisione incidentale pronunciata in materia penale ( art. 78 cpv. 1 LTF ) da un'autorità cantonale di ultima istanza ( art. 80 cpv. 1 LTF ) è di principio ammissibile il ricorso in materia penale, indipendentemente dalla sussistenza di un rischio di pregiudizio irreparabile ai sensi dell' art. 93 cpv. 1 lett. a LTF ( DTF 149 IV 205 consid. 1.2; sentenza 7B\_664/2023 del 4 settembre 2024 consid. 1).

Poiché è di principio aperta la via ordinaria del ricorso in materia penale, il ricorso sussidiario in materia costituzionale non entra in considerazione ( art. 113 LTF ) ed è pertanto inammissibile.

#### **E. 2.3**

Il ricorso al Tribunale federale deve contenere i motivi ( art. 42 cpv. 1 LTF ), in cui occorre spiegare in modo conciso perché l'atto impugnato viola il diritto (art. 42 cpv. 2 prima frase LTF). Per adempiere a tale obbligo di motivazione, la parte ricorrente deve confrontarsi con i considerandi della decisione impugnata e spiegare in cosa consista la violazione del diritto ( DTF 148 IV 205 consid. 2.6). Tali esigenze di motivazione valgono anche per il profano che ricorre al Tribunale federale senza il patrocinio di un avvocato (sentenze 7B\_510/2025 del 14 luglio 2025 consid. 1.1; 6B\_557/2025 del 9 luglio 2025 consid. 4.2).

Quando, come in concreto, l'autorità precedente non esamina un ricorso nel merito ma lo dichiara irricevibile, l'oggetto del litigio può essere unicamente la questione dell'irricevibilità del gravame poiché, in caso di accoglimento del ricorso, il Tribunale

federale le rinvierebbe la causa per l'esame di merito ( DTF 150 I 183 consid. 3.3; 144 II 184 consid. 1.1; sentenze 7B\_442/2025 del 21 luglio 2025 consid. 2.1; 7B\_243/2025 del 19 maggio 2025 consid. 1.2).

#### **E. 2.4**

In concreto, le esposte esigenze di motivazione poste dalla LTF sono manifestamente disattese. Nel suo ricorso, infatti, il ricorrente si limita ad esprimersi sul merito dei fatti denunciati.

Egli non fa tuttavia valere con un'argomentazione conforme alle esigenze di motivazione dell' art. 42 cpv. 2 LTF la violazione dell'art. 385 cpv. 1 in combinato disposto con l' art. 396 cpv. 1 CPP , che disciplinano i requisiti di forma e di motivazione del reclamo. In particolare, egli non dimostra di aver sostanziato nel reclamo i motivi a sostegno di una diversa decisione ai sensi dell' art. 385 cpv. 1 lett. b CPP sia sotto il profilo dei fatti sia sotto quello del diritto (cfr. sentenze 7B\_442/2025 del 21 luglio 2025 consid. 2.2; 7B\_1245/2024 del 2 dicembre 2024 consid. 1.2.3 e riferimenti). Sarebbe spettato al ricorrente confrontarsi con la motivazione della decisione impugnata e spiegare perché la Corte cantonale avrebbe violato il diritto, segnatamente l' art. 385 CPP , accertando il mancato adempimento dei requisiti formali del reclamo e rifiutandosi di entrare nel merito dello stesso.

#### **E. 2.5**

Per abbondanza va osservato che la Corte cantonale non si è limitata ad esprimersi sulla motivazione carente del reclamo ma ha anche aggiunto, nell'ambito di una motivazione alternativa, che anche in caso di ammissibilità del reclamo lo stesso andrebbe respinto.

Ritenuto che il ricorrente non censura la motivazione alternativa della Corte cantonale, il ricorso inoltrato risulta inammissibile anche in applicazione della giurisprudenza secondo la quale, se una decisione si fonda su più motivazioni alternative e indipendenti, occorre contestarle tutte con una motivazione conforme agli art. 42 cpv. 2 e 106 cpv. 2 LTF, sotto pena appunto di inammissibilità del ricorso ( DTF 149 III 318 consid. 3.1.3; 142 III 364 consid. 2.4; sentenza 7B\_442/2025 del 21 luglio 2025 consid. 2.3).

#### **E. 3**

Manifestamente non motivato in modo conforme alle esposte esigenze, il ricorso in materia penale dev'essere dichiarato inammissibile mediante la procedura semplificata dell' art. 108 cpv. 1 lett. b LTF .

Le spese giudiziarie seguono la soccombenza (art. 66 cpv. 1 prima frase LTF) e vanno quindi poste a carico del ricorrente.

Con l'emanazione del presente giudizio, la domanda di concessione dell'effetto sospensivo, peraltro neppure motivata (cfr. art. 42 cpv. 1 LTF ), diventa priva d'oggetto.

Export aus OpenCaseLaw (CC0). Verbindlich ist allein der vom erlassenden Gericht veröffentlichte Originaltext. Quellen-URL siehe oben.